

Risan

OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE

"Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni
sulla durata della vita umana da parte di un Istituto
nazionale di assicurazione",

=====



OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE

CONCORDATO FRA LA COMMISSIONE PARLAMENTARE E IL GOVERNO

=====

ART.4- 2° capoverso-Convorrà stabilire come dovrà essere determinato il valore capitale del contratto di rendita vitalizia all'effetto della determinazione della multa ivi stabilita. Infatti si tratterà il più delle volte di contratti stipulati per conto di Società di cui sono ignote e delle quali non verranno certo esibite le tariffe. Si potrebbe stabilire che il valore capitale sarà determinato in base alle tariffe dell'Istituto nazionale di assicurazione.

ART.11-1° capoverso-Sembra conveniente che la determinazione dei corrispettivi ai titolari di uffici postali ecc. per avere procurato affari all'Istituto non sia fatta col regolamento, al quale tutt'al più potrebbe essere riservato di stabilire in massima il modo di compenso-Si tratta di cosa che deve essere lasciata alle deliberazioni del Consiglio dell'Istituto.

Si comprende che non possano essere autorizzati a fare da agenti produttori retribuiti che i titolari degli uffici postali delle categorie inferiori: ma non si comprende egualmente perchè il servizio di riscossione dei premi ed il pagamento delle somme assicurate non possono essere fatti da tutti gli uffici postali, ma solo da quelli delle ultime categorie-Forse sarebbe opportuno indicare da chi debba essere data l'autorizzazione di cui si parla in quell'articolo.

ART.12-Penultimo capoverso-Questa disposizione farebbe credere che l'Istituto dovesse calcolare ogni 3 anni la propria riserva matematica, e questo non sarebbe consigliabile, poichè la riserva matematica deve essere calcolata ogni anno anche agli effetti della determinazione degli utili-Converrebbe modificare quel capoverso così:
"Ogni triennio sarà comunicata al Parlamento una relazione sul funzionamento dell'Istituto e sulle sue risultanze tecniche"

3

ART.19-Penultimo capoverso: invece di "A decorrere dal termine indicato" deve dirsi "A decorrere dalla scadenza del termine indicato".

L'ultimo capoverso non sembra troppo chiaro: l'articolo 19 determina le condizioni necessarie per l'accertamento dei contratti in corso alla data dell'entrata in vigore della legge e perchè essi restano efficaci; in mancanza di queste condizioni li dichiara nulli e fatti in frode alla legge. Ora la facoltà per gli assicurati di ripetere il rimborso dei premi pagati deve intendersi limitata agli assicurati con questi ultimi contratti dichiarati nulli. Invece dal modo com'è formulato l'articolo sembra che SEMPRE l'assicurato abbia questo diritto. Converrebbe pertanto sostituire alle parole: "In ogni caso" le altre: "Pei contratti ritenuti nulli, a norma del primo capoverso di questo articolo,.....".

ART.20-22-Per quanto riguarda le associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione il disegno di legge nel testo concordato tra Ministero e Commissione, stabilisce:

I-è vietato in Italia l'esercizio delle associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che estere (art.20)

II-il Ministro provvederà alla nomina di un Commissario regio per ciascuna associazione nazionale o estera, il quale procederà all'accertamento della situazione patrimoniale e ALLA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DEI SINGOLI SOCI, NONCHE' DELLE QUOTE PERCENTUALI LORO SPETTANTI (art.20);

III-il Commissario assume l'amministrazione con I POTERI DEI LIQUIDATORI di Società commerciali (art.20);

IV-LE FORME ED I MODI DELLA GESTIONE STRAORDINARIA saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della legge (art.20);

V-GLI ATTI ATTINENTI ALLA LIQUIDAZIONE saranno esenti da tassa di registro e bollo (art.20);

VI-Sono sospese le DICHIARAZIONI DI DECADENZE PER MOROSITA' E LE ELIMINAZIONI PER MORTE-Spettano agli eredi dei soci tutti i diritti de-

rivanti dallo Statuto dell'associazione e dalle disposizioni della legge (art.20)

A queste disposizioni, applicabili tanto alle Società nazionali quanto alle estere, si aggiungono per le nazionali le seguenti:
VII-^e AMMESSA LA FACOLTA' DI RECESSO da esercitarsi entro 60 giorni dalla PUBBLICAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI FATTI DAL R.COMMISSARIO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO E NEL FOGLIO DEGLI ANNUNZI GIUDIZIARI.
(art.21)

VIII-I SOCI NON RECEDENTI SARANNO ISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA O ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER UN CONTRATTO DI RENDITE VITALIZIE, secondo che si tratti di operai o non operai-;

IX-^e operazioni di ~~risparmio~~ ^{risparmio} saranno fatte dal R.Commissario con l'assistenza di due delegati della Cassa nazionale e dell'Istituto di assicurazioni (art.21);

X-I soci passati alla Cassa o all'Istituto CONTINUERANNO NEI VERSAMENTI CUI ERANO OBBLIGATI, SALVO IN LORO LA FACOLTA' DI AUMENTARE I CONTRIBUTI OSSERVANDO LE NORME CHE ALL'UOPO SARANNO STABILITE NEL REGOLAMENTO (art.22);

XI-ⁱ soci iscritti alla Cassa o assicurati presso l'Istituto saranno accreditati delle quote di loro pertinenza sotto forma di VERSAMENTI UNICI ANTICIPATI PER LA COSTITUZIONE DI RENDITE VITALIZIE.

Il disegno di legge detta disposizioni diverse per le associazioni nazionali e per le straniere e importa avvertire che fra queste e quelle non vi è una semplice differenza di nazionalità, ma anche una differenza sostanziale di organizzazione e ordinamento, in quanto le associazioni nazionali operanti sono esclusivamente a ripartizione d'interesse (la Cassa Mutua Cooperativa per le pensioni di Torino e la Cassa Nazionale di pensioni vitalizie in Genova) e le associazioni estere sono esclusivamente tontinarie o di ripartizione di capitali (la Mutuelle de France et des colonies e la Mutuelle Lyonnaise), D'altra parte la natura speciale delle associazio

5

ne della più importante fra esse, la Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni di Torino, e le disposizioni del disegno di legge sopra riportate non consentono che la liquidazione di questi Istituti abbia luogo esclusivamente con le norme stabilite dal Codice di Commercio per le società commerciali in genere.

Ed invero, secondo il Codice di commercio, la liquidazione dovrebbe aver luogo così:

Il liquidatore, stabilite tutte le attività e le passività, compila un bilancio finale nel quale è indicata la parte spettante a ciascuna quota od azione nella divisione dell'attivo sociale: il bilancio è depositato al Tribunale e pubblicato nelle forme stabilite dagli articoli 94 e 95 del Codice di Commercio (Giornale Annunzi giudiziari e Bollettino Ufficiale delle Società per azioni). Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziari, i soci possono proporre i loro reclami, con atto depositato nella Cancelleria del Tribunale - Trascorsi giorni 15 dopo i 30 assegnati per proporre i reclami, questi sono riuniti e decisi in unico giudizio, e la sentenza pronunciata fa stato ai soci non intervenuti. Decorso il detto termine dopo che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio si intende approvato ed i liquidatori, salva la distribuzione dell'attivo sociale, sono liberati.

Il disegno di legge stabilisce per la liquidazione delle

Imprese nazionali i seguenti criteri

- 1) Accertamento del patrimonio;
- 2) Determinazione dei diritti dei singoli soci e delle quote percentuali loro spettanti;
- 3) Pubblicazione degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel foglio degli annunzi giudiziari;
- 4) Facoltà di chiedere il rimborso della ~~propria~~ quota entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- 5) Inscrizione dei soci che non chiedono il rimborso, alla Cassa Nazionale di Previdenza o all'Istituto Nazionale di assicurazione.

Occorre premettere che le due imprese nazionali, alle quali si dovrebbe applicare questa parte del disegno di legge si propongono i due seguenti scopi:

- 1) costituzione di un capitale inamovibile, mercè il contributo di L. I mensili per ciascuna *quota* sottoscritta e ripartizione annua degli interessi di quel capitale fra i soci iscritti da almeno venti anni in proporzione del numero delle quote sottoscritte da ciascuno;
- 2) controassicurazioni annuali in caso di morte prima di avere raggiunto il ventennio di iscrizione: l'istituto rimborsa agli eredi del socio defunto le quote mensili da questo versate, contro il pagamento di un premio speciale. Questo secondo scopo è accessorio del primo e non è obbligatorio per tutti i soci.

Sembra che, mentre, per quanto riguarda il primo scopo, la liquidazione possa cominciare subito, per quanto riguarda il secondo, al quale corrisponde un fondo speciale, debbono mantenersi in vigore le relative norme statutarie per tutto l'anno in corso, essendo i relativi premi unici pagati in principio di anno, e cessando l'effetto di essi alla fine dell'anno.

La liquidazione della parte di patrimonio ^{relativa} (allo scopo principale) potrebbe avvenire in due fasi: In una prima fase il Regio Commissario determina l'ammontare del patrimonio, ed il numero dei soci effettivi ed in base al saggio medio di rendimento dei versamenti fatti dai detti soci effettivi stabilisce un piano provvisorio di riparto, nel quale sia indicata la *quota* percentuale di patrimonio spettante a ciascuna *quota* secondo l'anzianità di iscrizione.

Questo piano provvisorio di riparto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel foglio degli annunci giudiziari: entro sessanta giorni dalla pubblicazione, i soci che desiderano il rimborso della propria quota ne faranno domanda. Contemporaneamente, con le norme dell'articolo 215 del Codice di commercio, possono essere presentati reclami. Trascorsi i sessanta giorni predetti il Regio Commissario è in grado di procedere alla divisione del patrimonio in due parti: una, da realizzarsi subito, relativa ai soci che vo-

denza ed all'Istituto nazionale di assicurazione per i soci che, non avendo presentato domanda di rimborso, devono essere iscritte all'uno o all'altro di quei due Istituti. Dopo questa prima fase della liquidazione, il Regio Commissario può procedere alle operazioni di vera e propria ripartizione fra i soci che vogliono il rimborso, con le norme stabilite nel Codice di Commercio per la liquidazione delle Società commerciali in genere.

Il disegno di legge dà luogo ad alcuni dubbi nelle disposizioni concernenti i soci che passano alla Cassa Nazionale di previdenza o all'Istituto nazionale di assicurazione: si dice che tali soci continueranno nei versamenti cui erano obbligati, salva in loro la facoltà di aumentare i contributi, osservando le norme che all'uo- po saranno stabilite nel regolamento.

Prima di tutto è da osservare che grandissima parte degli iscritti alle imprese nazionali è costituita da fanciulli: ora questi dovranno essere iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza o allo Istituto nazionale di assicurazione? Stando all'art. 13 della legge (t.u.) 30 Maggio 1907, N. 376, i fanciulli non potendo essere considerati OPERAI, non potrebbero essere iscritti a quella Cassa e dovrebbero esserlo perciò all'Istituto nazionale, anche se appartenenti a famiglie di operai.

In secondo luogo la Cassa Nazionale di Previdenza è organizzata in base al sistema dei premi unici: cioè ciascun versamento annuale si considera come premio unico, e gli iscritti sono liberi di versare quanto credono ed in quella misura che credono. È supponibile che l'Istituto nazionale di assicurazione segua lo stesso sistema, tanto più che dovrà assorbire gli iscritti al ruolo delle Assicurazioni popolari, ora esercitate dalla Cassa Nazionale. Or bene è logico creare questa categoria speciale di iscritti, per i quali il contributo deve essere costante? E quali sanzioni si potrebbero applicare a coloro che non si uniformassero a questa disposizione di legge, una volta che secondo l'ordinamento della Cassa Nazionale di previdenza e probabilmente dell'Istituto nazionale di

assicurazione avrebbero diritto alla liquidazione della rendita vitalizia, ancorchè avessero eseguito un solo versamento? Ed inoltre quale portata ha la frase: "salvo la facoltà di aumentare i contributi" una volta che tutti gli iscritti alla Cassa Nazionale hanno questa facoltà, come hanno quella di diminuire i contributi ed anche di sospenderne il versamento? Per tutte queste considerazioni sembra che l'articolo 22 sia inapplicabile e per lo meno sia superfluo.

Nei riguardi delle associazioni o imprese straniere conviene aver presente che il disegno di legge dopo aver stabilito che il Commissario Regio procederà all'accertamento della situazione patrimoniale e alla determinazione dei diritti dei singoli soci, nonché delle quote percentuali loro spettanti, null'altro dispone: cosicchè lascia dubbio quale delle due seguenti soluzioni si dovrebbe adottare:

- I) Il R. Commissario realizza i fondi di proprietà di ciascuna impresa e li ripartisce con certe norme fra i soci;
- II) Non si fa nessuna ripartizione di fondi e le tontine in corso continuano ad esistere fino alla loro scadenza.

La prima soluzione se è più conforme alla parola della legge non lo è però allo spirito: perchè sarebbe strano che, mentre si vuole tutelare l'atto di previdenza compiuto dagli iscritti presso le imprese nazionali col sostituire al loro contratto un altro nuovo presso la Cassa Nazionale di previdenza o presso l'Istituto Nazionale di assicurazione, non si voglia fare altrettanto per gli associati delle imprese straniere

Inoltre, questa prima soluzione può essere dannosa agli associati italiani; ed invero nell'ordinamento delle imprese cui si riferisce, è stabilito che il premio del primo anno, che rappresenta circa $1/2$ o $1/5$ della somma che l'associato si impegna di versare secondo che la tontina abbia durata di 12 o di 15 anni, è devoluto completamente alle spese di amministrazione e su di esso l'associato non ha nessun diritto. Solo i premi versati negli anni successivi

9

al primo, per ciascuna tontina sono impiegati (in titoli di Stato o garantiti dallo Stato) e coi relativi interessi costituiscono la somma da ripartire alla scadenza della tontina. Ora le due Società straniere operanti in Italia funzionano l'una da quattro anni e l'altra da tre: cosicchè abbiamo tontine che hanno uno, due, tre o quattro anni di vita: Se si dovessero realizzare i fondi di ciascuna, e prescindendo dagli interessi degli investimenti e dai benefici della mutualità per decadenze o morte (quelli e questi poco sensibili, data la natura degli impieghi e il breve periodo di investimento, e considerato che la decadenza per morosità ha luogo in grandissima misura solo nel primo anno di associazione, quando cioè la massa non ne trae giovamento e che la mortalità è limitatissima trattandosi di gruppi auto-selezionati) si avrebbe che gli associati da un anno non ricuperebbero nulla, quelli da due anni circa la metà del versato, quelli da tre anni circa i due terzi e quelli da quattro anni circa i tre quarti.

Di più, ciascuna tontina è composta non solo da associati italiani, ma anche da associati di altri Stati: or bene le somme che sono impiegate e vincolate in Italia a norma della legge 26 gennaio 1902, N. 9, non solo di proprietà dei primi, ma appartengono a tutti gli associati di ciascuna tontina, allo stesso modo che gli associati italiani hanno diritto sulle somme versate da tutti gli associati stranieri. E' possibile ed è legale compere questo libero accordo internazionale e staccare dal patrimonio complessivo di ciascuna tontina una parte assegnarla agli associati italiani, parte che può essere o inferiore o superiore a quella ad essi spettante in base all'accordo intervenuto? Ed è consentita questa operazione dalle disposizioni del disegno di legge?

Da quanto si è esposto, risulta evidente come sia preferibile ricorrere alla seconda soluzione; che potrebbe avvenire in questa forma: Il R. Commissario assume la consegna dal rappresentante della Società, il quale cessa dalle sue funzioni. E queste limitate

mente ai contratti in corso, sono assunte dall'Istituto nazionale di assicurazione, in modo che nulla venga mutato nelle tontine già iniziate-Solo così non sono danneggiati gli associati italiani e non possono sorgere attriti fra i diversi gruppi di associati. Ma la soluzione qui prospettata non sembra rispondere alle parole del disegno di legge, che presuppone una liquidazione con la disposizione relativa "alla determinazione dei diritti dei singoli soci e delle quote percentuali loro spettanti, e con l'altra relativa "alla sospensione delle dichiarazioni di decadenza.

E poichè anche la prima soluzione, mentre è dannosa per gli associati italiani, non sembra facilmente applicabile, parrebbe opportuno che con lievi modificazioni del disegno di legge si adottasse la seconda-E così si verrebbe a fare un trattamento uguale agli iscritti presso le associazioni italiane e presso quelle straniere: con la sola differenza che per gli iscritti a queste ultime non verrebbe accordata la facoltà di chiedere il rimborso, perchè tale facoltà non è giustificata, nè consentita dall'ordinamento delle imprese straniere, che sono, come si è avvertito, tontinarie a ripartizione di capitali. Convieni poi aggiungere che questi iscritti quando abbiano pagato almeno tre annualità di premio conservano il diritto di concorrere al riparto, in misura naturalmente ridotta, alla scadenza della tontina.

Riassumendo:

1) E' necessario stabilire norme diverse per le Società a ripartizione di interessi e per le Società a ripartizione di capitali: questa divisione equivale all'altra fra società nazionali e società estere, poichè le prime sono a ripartizioni di interessi e le seconde a ripartizione di capitali-Convieni però nel disegno di legge riferirsi alla divisione secondo la natura delle operazioni esercitate, anzichè a quella secondo la nazionalità, pur essendo le due divisioni equivalenti.

2) Per le Società estere, cioè per le Società a ripartizione di capita



14

contratti in corso o obbligando le Società a mantenere la rappresentanza nel Regno fino all'estinzione di quei contratti, o facendoli assumere dall'Istituto nazionale di assicurazione, il quale funzionerebbe da rappresentante: è da notare che con la prima soluzione bisognerebbe stabilire che rimangono in vigore alcune disposizioni della legge 26 gennaio 1902, N. 9-

3) La prima parte dell'art. 22 è inapplicabile

4) Negli articoli 20 e 23 deve usarsi sempre la dizione "associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione" come nella legge 26 gennaio 1902, N. 9, per evitare equivoci.

5) Nel primo capoverso dell'articolo 20 invece di "26 febbraio 1902" deve dirsi "26 gennaio 1902".

ART. 24 bis - Scopo di questo articolo sembrerebbe quello di dare facoltà al Ministero di rivedere il calcolo delle riserve matematiche, di accertare la corrispondenza degli elementi adottati per il calcolo delle riserve stesse con i risultati effettivi, di indurre l'impresa a rettificare i calcoli in caso di scarti fra elementi previsti ed elementi verificati. Ma sembra che l'articolo 24 bis non risponda allo scopo e, mentre addossa gravi responsabilità al Ministero, sia inefficace nei riguardi della tutela degli assicurati.

1) Secondo l'articolo 24 bis il Ministero di agricoltura ha facoltà di controllare la mortalità effettiva ed il saggio di rendimento dei capitali. Ma questo non implica che il Ministro di agricoltura abbia facoltà di accertare se la tavola di mortalità ed il saggio di interesse denunziati dall'impresa siano effettivamente quelli adottati per il calcolo della riserva matematica né se nel calcolo vi siano degli errori di metodo. Di più la facoltà del controllo sembra debba aver luogo quando il Ministro di agricoltura sia indotto a credere che le tavole di mortalità ed il saggio di interesse denunziati corrispondano a previsioni non conformi a realtà. Non essendovi sanzioni penali contro denunce false, né facoltà di rivedere, quando lo si voglia, i calcoli della riserva matematica, è da ritenere che molte im-

prese dichiareranno di essersi attenute nei calcoli della riserva ad elementi di previsione convenienti: talchè non si renderà giustificabile il controllo della mortalità effettiva e del saggio di interesse ottenuto dall'investimento dei capitali: e quand'anche questo controllo sia esercitato, molto probabilmente non si riscontreranno le differenze che dovrebbero determinare la revisione della riserva matematica.

Infine se anche la denuncia fosse conforme a verità, qualora non fossero riscontrate differenze, chi potrebbe garantire che la riserva matematica fosse calcolata esattamente?

2) Nell'ultimo capoverso si dice che il Ministero procederà alla revisione del calcolo della riserva matematica, contestando all'impresa assicuratrice le differenze rilevate. Si vuol dire forse che il Ministero ordinerà all'impresa di procedere al calcolo della riserva matematica su altre basi? Se non è così, la disposizione sembra priva di significato.

3) L'articolo dispone che il ministero debba promuovere le eventuali reintegre fra la riserva matematica denunciata e quella dedotta dai nuovi calcoli: Occorre però considerare che per rendere effettiva questa disposizione bisognerebbe che fosse imposto per legge l'obbligo della costituzione della riserva matematica con determinati fondi e determinati impieghi e che fossero stabilite per legge delle penalità per inadempimento. Con questo disegno di legge si viene ad introdurre il concetto di riserva matematica, mentre si conferma che rimane in vigore l'art. 145 del Codice di Commercio: i due ordini di idee non sono conciliabili e le disposizioni dell'articolo 24 bis quasi certamente non potranno avere effetto.

ART. 24 ter - All'espressione: "riserva matematica corrispondente alla durata dei contratti" converrebbe sostituire l'altra: "corrispondente riserva matematica" perchè nel concetto di riserva matematica è implicito quello della durata dei contratti.

Inoltre sembra conveniente di sostituire al termine "5

"è entrata in vigore della legge" perchè altrimenti un'impresa che volesse cedere il portafoglio, dovrebbe continuare a funzionare per contratti stipulati dal 5 giugno 1911 in poi. Almeno bisognerebbe, se si vuole ovviare al danno derivante dalla probabilità che in questo periodo siano stati assunti rischi cattivi, stabilire che l'Istituto ha facoltà di procedere ad una revisione di quei contratti, prima di assumerli, e di escludere quelli cattivi, e che per gli altri verranno rimborsati all'assicurato i premi pagati.